

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GAROLI, FERRALASCO, VINAY, COLOMBI, CARNESELLA, CARRI, CAZZATO, DALLE MURA, FERMARIELLO, GALANTE GARRONE, GIOVANNETTI, AYASSOT, LABOR, LUCCHI Giovanna, ZAVATTINI, ZICCARDI, BELLINZONA, MARANGONI, MERZARIO e DI MARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1977

Nuove norme previdenziali ed assistenziali per i lavoratori dipendenti da imprese, cooperative e non, che manipolano, trasformano, commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici

ONOREVOLI SENATORI. — L'inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali delle imprese individuali ed associate che manipolano, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici è questione che si trascina da molto tempo data la carenza di una normativa che definisca, ai fini previdenziali ed assistenziali, il carattere di queste attività e la conseguente individuazione del settore merceologico di appartenenza dell'impresa. Tale carenza legislativa ha determinato contraddizioni e distorsioni, sia nel trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori (ad identica attività professionale sono inquadrati in tre diversi settori: industriale, commerciale e agricolo), sia nei costi delle imprese (ad identiche situazioni di impresa oneri contributivi differenziati non sempre giustificati).

Il problema si pose in evidenza già negli anni '60, ed il legislatore l'affrontò nel corso della discussione e approvazione della legge 12 marzo 1968, n. 334 (« Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alla prestazione previdenziale ») dettando all'articolo 9 le seguenti norme:

« In attesa dell'emanazione di norme legislative per l'inquadramento, ai fini previdenziali e assistenziali delle imprese individuali e associate che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici, nonchè dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario si applicano i trattamenti previdenziali più favorevoli già goduti dai lavoratori e i conseguenti obblighi contributivi o assicurativi assunti da ciascuna delle predette imprese... ».

Il carattere di provvisorietà di tale norma, nonchè l'impegno del Parlamento di operare per giungere alla sistemazione definitiva del problema sono del tutto evidenti.

Ma poichè, a diversi anni di distanza, non è intervenuta in proposito alcuna nuova iniziativa legislativa, e considerato che la situazione differenziata esistente conferma la violazione del principio di eguaglianza sostenuto dall'articolo 53 della Costituzione, la Corte costituzionale, con sentenza n. 185 del 14 luglio 1976, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Si è venuta così a creare una situazione di vuoto legislativo che preoccupa migliaia di lavoratori dipendenti da cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici (soprattutto perchè ciò potrebbe favorire il tentativo di trasferimento degli stessi lavoratori dall'inquadramento industriale o commerciale a quello agricolo, con tutte le conseguenze negative che sono assai note), come preoccupa gli stessi dirigenti delle aziende cooperative, i quali temono, nella delicata situazione venutasi a determinare nei rapporti con i propri dipendenti, di perdere parte della mano d'opera più qualificata. Si pone ora, pertanto, l'urgente problema di trovare in sede legislativa una definitiva sistemazione dell'intera materia che valga per tutto il territorio nazionale a salvaguardare i diritti dei lavoratori ed a garantire, nel contempo, il rispetto delle prerogative delle stesse imprese. E quanto ci si propone di fare con il seguente disegno di legge.

Specificatamente, con gli articoli 1 e 3, si propone che il nuovo e definitivo trattamento, ai soli fini previdenziali ed assistenziali, dei dipendenti da imprese non associate, di natura industriale, commerciale e agricola (escluse le aziende coltivatrici dirette) sia quello vigente nel settore dell'industria, con la sola eccezione dei trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione.

Lo stesso dicasi circa i dipendenti da imprese industriali, commerciali e agricole che trasformano e commercializzano i prodotti agricoli zootecnici in forma associata, cooperativa e consortile.

Si sottolinea il concetto del passaggio al trattamento previsto, *ai soli fini previdenziali ed assistenziali*, per i lavoratori dell'industria, con i criteri e le modalità vigenti nello stesso settore, per significare che i proponenti non intendono porre in discussione un inquadramento giuridico delle imprese interessate diverso da quello previsto dall'articolo 2135 del codice civile. Certamente una riconsiderazione legislativa delle norme di cui al citato articolo del codice civile si pone, come si è già posto, per altro, il problema della riforma della legislazione cooperativistica ai fini di adeguarla allo spirito della Costituzione, renderla corrispondente alla realtà e alle esigenze del moderno movimento cooperativo, precisare natura, caratteristiche e scopi della cooperazione basata sui principi di mutualità e di solidarietà per definire nettamente i confini fra questa ed altre attività associazionistiche a carattere speculativo. L'uno e l'altro sono problemi di vastissima portata che non possono trovare soluzione in sede di discussione di una questione urgente quale quella al nostro esame. Quel che si pone in questa sede, invece, è una separazione netta fra natura dell'impresa ai diversi fini e obblighi dell'impresa *ai soli fini del trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori dipendenti*.

Tale soluzione, mentre consentirà l'unicità del trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori del settore, porrà le stesse imprese, singole o associate (escluse le aziende coltivatrici dirette e fatte salve le dovute differenziazioni previste all'articolo 4 del presente disegno di legge), nelle condizioni di sostanziale eguaglianza a cui si riferisce la sentenza della Corte costituzionale.

L'articolo 2 propone l'attuazione di nuove norme riguardanti le indennità ordinarie e straordinarie di disoccupazione per i lavoratori che operano nello stesso settore.

In buona sostanza si propone che i trattamenti di disoccupazione, ordinari e speciali, siano effettuati dall'INPS nella misura e secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria DS per i lavoratori dell'industria, con alcune varianti necessarie, a nostro av-

viso, a garantire ai lavoratori del settore la salvaguardia dei diritti già acquisiti.

Ad esempio, operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, specie al Centro-Sud, decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici (queste ultime in stragrande maggioranza) « stagionali », molti dei quali, lavorando poche settimane all'anno, non potrebbero ottenere i requisiti necessari per avere diritto all'indennità DS ordinaria qualora ci si attendesse strettamente alle norme contributive previste per il settore dell'industria (52 contributi settimanali versati nel biennio precedente).

La riduzione della contribuzione a 102 contributi giornalieri versati nel biennio, come già previsto per il settore agricolo, offrendo la possibilità di maggiore tutela dei diritti di questi lavoratori che operano spesso in condizioni assai precarie, risponde a criteri di giustizia sociale.

Agli stessi criteri si ispira la normativa proposta nello stesso articolo 2 relativa alle indennità speciali di disoccupazione.

Considerata la varietà della natura delle imprese che manipolano, trasformano e commercializzano i prodotti dell'agricoltura, si propone, con la nuova normativa di cui all'articolo 4, una differenziazione nell'applicazione delle aliquote contributive, sia di quelle a carico delle imprese che di quelle a carico dei lavoratori.

I livelli di applicazione di tali aliquote secondo le peculiarità dell'impresa (se industriale o commerciale, o agricola, o trasformatrice in forma associata, dei prodotti agricoli conferiti in netta prevalenza dai soci) si commentano da sé. Qualche considerazione va rilevata circa gli scopi che si intendono conseguire con la suggerita dif-

ferenziazione contributiva. Anzitutto si intende rispondere all'esigenza di incentivare e sostenere lo sviluppo delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che si collegano direttamente e organicamente all'attività agricola, con particolare riferimento allo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, delle forme associative, delle cooperative e loro consorzi. È questa la scelta indicata dall'articolo 45 della Costituzione ed è la via da seguire per elevare l'agricoltura italiana ai livelli di produttività ed efficienza raggiunti dalla Comunità europea.

In secondo luogo, poichè la nuova disciplina qui contenuta, riferita alle prestazioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori dipendenti, implica anche una certa maggiorazione dei costi a carico dell'INPS, si prevede per le imprese e per i loro dipendenti, già inquadrati ai fini previdenziali nel settore agricolo, un aumento dei livelli contributivi, nonchè l'applicazione delle nuove aliquote ai salari di fatto anzichè al sistema vigente in agricoltura dei salari convenzionali, al fine di porre l'INPS nelle condizioni di far fronte ai relativi nuovi oneri.

A tale necessità risponde anche l'ultimo comma dell'articolo 4.

Onorevoli senatori, consapevoli dell'importanza e della complessità della materia che abbiamo di fronte i proponenti auspicano che possa verificarsi, sul presente come su altri disegni di legge riguardanti la stessa materia, un confronto sereno e costruttivo, allo scopo di giungere rapidamente a una soluzione che, rispondendo positivamente alle attese dei lavoratori interessati, tenga conto nel contempo delle esigenze di sviluppo dell'agricoltura e della cooperazione democratica ad essa collegata.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Ai lavoratori dipendenti da imprese non associate, industriali, commerciali e agricole non coltivatrici dirette, che provvedono alla manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli spettano — con la sola eccezione dei trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione — le prestazioni previdenziali e assistenziali previste per i lavoratori dell'industria, che vengono erogate dai rispettivi enti previdenziali ed assistenziali nella misura e con i criteri e le modalità vigenti nel settore industria.

Identici diritti hanno i lavoratori dipendenti da imprese industriali, commerciali e agricole, che provvedono alla manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in forma associata, cooperativa o consortile.

Art. 2.

Ai lavoratori indicati nel precedente articolo, i trattamenti ordinari di disoccupazione sono erogati dall'INPS nella misura e secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori dell'industria. Tuttavia, in deroga a tale principio, il requisito per aver diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione è ridotto a 102 contributi giornalieri versati nel biennio.

Ai predetti lavoratori, aventi diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione, è inoltre erogata, su domanda degli interessati da presentare all'INPS entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta, un'indennità speciale di disoccupazione pari al 66 per cento della retribuzione qualora abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro, ovvero pari al 40 per cento della retri-

bUZIONE qualora abbiano effettuato 101 giornate di lavoro nell'anno.

Per retribuzione s'intende quella contrattuale giornaliera (esclusa l'indennità per lavoro straordinario) vigente nel mese di dicembre per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1 aventi l'identica qualifica di colui che richiede per quell'anno la corresponsione dell'indennità speciale.

Ai fini del computo delle giornate di lavoro che danno diritto all'indennità speciale di disoccupazione di cui al presente articolo le giornate effettuate presso le imprese di cui all'articolo 1 si sommano con quelle eventualmente prestate in altri settori. In tali casi, l'indennità speciale di disoccupazione di cui al presente articolo spetta a condizione che le giornate lavorate, o comunque retribuite nell'anno, risultino in prevalenza effettuate presso le imprese di cui all'articolo 1.

L'indennità speciale viene erogata per la durata massima di 90 giorni l'anno ed è sostitutiva, per le giornate per la quale viene corrisposta, dell'importo dell'indennità ordinaria di disoccupazione.

Alla corresponsione dell'indennità speciale provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il relativo onere con evidenza contabile è posto a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Le indennità ordinarie e speciali di disoccupazione sono maggiorate degli assegni familiari eventualmente spettanti al lavoratore.

I periodi per i quali è corrisposto il trattamento ordinario di disoccupazione e quello speciale di cui al presente articolo sono considerati utili d'ufficio ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

Art. 3.

Le imprese indicate all'articolo 1 sono tenute — fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 4 — all'osservanza delle norme vigenti per il settore dell'industria relativamente alla denuncia agli enti previdenziali ed assistenziali dei lavoratori soggetti

alle varie forme di assicurazione sociale obbligatoria, al versamento dei relativi contributi e per quanto altro attiene alla materia assicurativa e contributiva.

Art. 4.

La misura delle aliquote contributive dovute per le varie forme di assicurazione sociale obbligatoria dalle imprese di cui all'articolo 1 è:

a) per le imprese industriali e commerciali, associate o non, quella stabilita per i relativi settori dalle vigenti norme di legge;

b) per le imprese agricole non associate, o, se associate, diverse da quelle di cui alla lettera c), quella vigente per il settore agricolo, aumentata di un quinto per la parte a carico dei datori di lavoro e di un quarto per la parte a carico dei lavoratori;

c) per le imprese agricole associate, cooperative e loro consorzi, iscritti nei registri prefettizi, che manipolano, trasformano e commercializzano per almeno due terzi, salvo cause di forza maggiore dovute ad avversità naturali, il prodotto conferito dai soci, quella vigente per il settore agricolo aumentata di un sesto per la parte a carico dei datori di lavoro e di un quarto per la parte a carico dei lavoratori.

Le aliquote contributive si applicano sul salario di fatto del lavoratore anche per le imprese di cui alle precedenti lettere b) e c). Per le stesse imprese la retribuzione soggetta a contributo è quella indicata dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

I provvedimenti agevolativi già disposti in attuazione dell'articolo 15 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, non si applicano alle imprese di cui alle lettere b) e c) del presente articolo.

L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, che dispone l'estensione a tutto il territorio montano delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, si applica alle imprese di cui alle lettere b) e c) del presente articolo limitatamente alle agevolazioni fiscali e non anche a quelle contributive.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* per quanto attiene alle prestazioni previdenziali e assistenziali spettanti ai lavoratori e dal primo giorno del trimestre solare successivo all'entrata in vigore della presente legge per la parte relativa ai contributi dovuti dalle imprese di cui all'articolo 1 ai vari enti previdenziali e assistenziali.

È abrogata ogni norma incompatibile con quelle della presente legge.